



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI\_RM  
REG. ABF I

Prot. N° 0017423/18 del 27/08/2018

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore TRENTO SANDRO

Seduta del 17/07/2018

Esame del ricorso n. 1168699/2017 del 29/09/2017

proposto da 

nei confronti di 2008 - UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore TRENTO SANDRO

Seduta del 17/07/2018

## FATTO

### *Esposizione del fatto*

Il cliente in data 15.3.2011 sottoscriveva con l'odierna convenuta un contratto di prestito personale da restituire mediante 84 rate mensili. Tra le condizioni economiche del finanziamento figuravano: a) TAN 10,50%; b) TAEG/ISC 11,11%, c) assicurazione polizza collettiva vita: 500,67; d) assicurazione polizza collettiva danni: 935,72 euro.

In data 26.7.2017 il cliente esperiva reclamo nei confronti dell'intermediario, al quale contestava: a) la mancata inclusione del costo dei premi assicurativi a copertura del credito nel calcolo del TAEG, e pertanto un TAEG effettivo (13,71%) diverso da quello indicato nel contratto di finanziamento (11,11%); b) il diritto alla restituzione dell'importo di 5.316,83 euro a titolo di rimborso di quanto corrisposto in eccesso; c) il rimborso delle spese sostenute per la consulenza, l'analisi e l'elaborato peritali. In data 30.8.2017 l'intermediario trasmetteva il proprio riscontro respingendo ogni addebito, precisando che le polizze assicurative, in quanto aventi natura facoltativa, non dovevano essere incluse nel calcolo del TAEG e che il limite di usura era stato rispettato.

L'intermediario si è costituito ed ha inviato le proprie controdeduzioni.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## DIRITTO

### *Considerazioni di diritto*

Il cliente, sostenendo la natura obbligatoria della polizza suddetta, chiede che il relativo costo venga computato nel calcolo del TAEG. Chiede che vengano dichiarare nulle le clausole relative a costi a carico del consumatore non inclusi nel TAEG pubblicizzato. In merito al saldo tra le parti, il cliente chiede la restituzione dell'eccedenza finora maturata derivante delle rate pagate comparate con il debito ricalcolato; la rideterminazione degli importi dovuti per le restanti rate.

La decisione dell'odierna controversia dipende pertanto dalla valutazione circa il carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze de quo: solo nel primo caso dovrebbe essere inclusa nel calcolo del TAEG effettivo, mentre dovrebbe rimanere esclusa da tale calcolo nel caso in cui se ne accerti il carattere facoltativo.

Il Collegio di Bologna, nella seduta del 3.5.2018, ha accertato la presenza di tutti e tre gli indici presuntivi di obbligatorietà indicati dal Collegio di Coordinamento, prospettando l'eventuale possibilità di una pronuncia di accoglimento.

Tuttavia, preso atto di una nuova remissione al Collegio di Coordinamento circa la questione delle conseguenze eventualmente derivanti dall'accoglimento del ricorso, a suo tempo esaminata e risolta con la pronuncia n. 1430/16 del Collegio di Coordinamento, questo Collegio decideva di sospendere il ricorso.

Con decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 12.9.2017 (dal contenuto identico) il Collegio di Coordinamento ha chiarito in quali circostanze ed a quali condizioni la polizza assicurativa collegata ad un contratto di finanziamento possa essere considerata obbligatoria (ai fini del computo del relativo costo nel TAEG), enunciando il seguente principio di diritto:

*"Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:*

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

*Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:*

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento'.

Nel caso in oggetto, l'intermediario ha prodotto la copia di un solo contratto comparativo e così facendo non ha sufficientemente dimostrato di "avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio".

Conseguentemente, tenuto conto delle decisioni del Collegio di Coordinamento, il ricorso parrebbe meritevole di accoglimento, derivandone le conseguenze indicate dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia resa da ultimo: Collegio di coordinamento, decisione n. 12832/18.

Non può tuttavia essere accolta la richiesta di rimborso delle spese legali.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accertata la nullità della clausola del contratto relativa al TAEG, dispone la rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo di cui alla normativa vigente e la restituzione al ricorrente di quanto finora corrisposto in eccedenza.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

---

Firmato digitalmente da

MARCELLO MARINARI